COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.6.2007
COM(2007) 333 definitivo

2007/0115 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Dopo l'adesione all'Unione europea, la Bulgaria e la Romania sono dovute diventare Parti contraenti anche dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), secondo modalità negoziate dalla Commissione, a nome della Comunità e degli Stati membri, con i nuovi Stati membri Bulgaria e Romania e con gli Stati SEE-EFTA, cioè l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. I negoziati di allargamento sono stati aperti ufficialmente il 6 luglio 2006 e si sono conclusi il 29 marzo 2007.

L'accordo principale sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania al SEE definisce le modifiche dell'accordo SEE nell'ambito dell'allargamento del SEE. La maggior parte delle modifiche deriva dal trattato di adesione. Le disposizioni per l'applicazione dell'acquis comunitario da parte dei paesi candidati al momento dell'adesione all'Unione, quali gli adattamenti tecnici e i periodi di transizione, concordate nel corso dei negoziati di adesione sono state riprese dall'Atto di adesione e riportate nell'accordo SEE.

A parte gli adattamenti tecnici, l'accordo sull'allargamento del SEE a Bulgaria e Romania è stato negoziato partendo dal presupposto che tutte le modifiche sostanziali, segnatamente quelle riguardanti i contributi finanziari e le concessioni in materia di pesca, devono essere concordate solo per ciò che resta del periodo quinquennale negoziato nell'ambito dell'allargamento UE/SEE del 2004, cioè dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2009.

Su queste basi, si è deciso che gli Stati SEE/EFTA verseranno, attraverso il meccanismo finanziario del SEE, 21,5 milioni di euro per la Bulgaria e 50,5 milioni di euro per la Romania tra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009, data di scadenza dei meccanismi finanziari attuali, e che nello stesso periodo la Norvegia verserà 20 milioni di euro per la Bulgaria e 48 milioni di euro per la Romania come contributi finanziari bilaterali supplementari. Si propone in cambio che la Comunità accordi alla Norvegia e all'Islanda una serie di concessioni in materia di pesca, sempre fino al 30 aprile 2009.

Pur costituendo accordi separati, i contributi finanziari bilaterali della Norvegia a favore della Bulgaria e della Romania e gli accordi CE-Norvegia e CE-Islanda in materia di pesca sono parte integrante del "pacchetto allargamento SEE", che si compone quindi dell'accordo sull'allargamento del SEE e dei quattro accordi collegati.

Visto che, a causa di indebiti ritardi, i negoziati si sono conclusi solo il 29 marzo 2007, per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario che l'accordo sull'allargamento del SEE entri in vigore prima possibile. Si propone pertanto un'applicazione provvisoria.

Va sottolineato che, nelle varie dichiarazioni incluse nell'atto finale dell'accordo, tutte le parti dichiarano che non presenteranno alcuna richiesta in materia di agricoltura e di prodotti agricoli trasformati.

Si propone che il Consiglio adotti gli allegati progetti di decisioni del Consiglio riguardanti, rispettivamente, la firma e l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo spazio economico europeo ("SEE"), e a seguito della loro adesione all'UE, la Repubblica di Bulgaria e la Romania ("paesi candidati SEE") hanno chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE.

(2) A tal fine, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, un accordo con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e i paesi candidati SEE sulla partecipazione di questi ultimi al SEE, nonché i quattro accordi seguenti:

   i) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

   ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

   iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea: e

   iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

---

[1] GU C […] del […], pag. […].

(3) I cinque accordi devono essere firmati, fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva.

(4) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore, e per assicurare il buon funzionamento del mercato interno nello spazio economico europeo, i cinque accordi devono essere applicati in via provvisoria sulla base di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità europea, dei seguenti accordi, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla loro conclusione:

– accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e i paesi candidati SEE, relativo alla partecipazione di questi ultimi allo spazio economico europeo,

– accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

– accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

– protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea: e

– protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, uno scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia affinché, in attesa della loro entrata in vigore, gli accordi suddetti siano applicati in via provvisoria dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere.

Le disposizioni del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

all'Unione europea e del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea riguardanti i contingenti tariffari nuovi e modificati applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia si applicano tuttavia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere.

Articolo 3

I testi dell'accordo sull'allargamento del SEE e dei quattro accordi collegati, nonché lo scambio di lettere, sono allegati alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Consiglio
Il Presidente
[…]

2007/0115 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere conforme del Parlamento europeo3,

considerando quanto segue:

(1) I seguenti accordi sono stati firmati, a nome della Comunità europea, il [...], fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione …/…./CE del Consiglio del […]4.

- accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Bulgaria e la Romania ("paesi candidati SEE"), relativo alla partecipazione dei paesi in via di adesione allo spazio economico europeo,

- accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

- accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

- protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea: e

2 GU C […] del […], pag. […].

3 GU C […] del […], pag. […].

4 GU C […] del […], pag. […].

– protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2) È opportuno approvare detti accordi,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti accordi:

– accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e i paesi candidati SEE, relativo alla partecipazione di questi ultimi allo spazio economico europeo,

– accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

– accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

– protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea: e

– protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

2. I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, l'atto di approvazione previsto in ciascun accordo per esprimere il consenso della Comunità ad esserne vincolata.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Consiglio
Il Presidente
[…]

ALLEGATO 1

accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e quattro accordi collegati

ALLEGATO 2

ACCORDI

in forma di scambio di lettere

relativi all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria dei quattro accordi collegati

A: Lettera della Comunità europea alla Repubblica d'Islanda

Egregio Signore,

con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE") e ai quattro accordi collegati, mi pregio di informarLa che la Comunità europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE e il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dalla data in cui sono state espletate le procedure necessarie a tal fine, a condizione che la Repubblica d'Islanda sia disposta a fare altrettanto.

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo della Repubblica d'Islanda sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

B: Lettera della Repubblica d'Islanda alla Comunità europea

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo della Repubblica d'Islanda con il contenuto della stessa, così redatta:

> "con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE") e ai quattro accordi collegati, mi pregio di informarLa che la Comunità europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE e il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dalla data in cui sono state espletate le procedure necessarie a tal fine, a condizione che la Repubblica d'Islanda sia disposta a fare altrettanto."

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica d'Islanda

C: Lettera della Comunità europea al principato del Liechtenstein

Egregio Signore,

con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE") e ai quattro accordi collegati, mi pregio di informarLa che la Comunità europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui sono state espletate le procedure necessarie a tal fine, a condizione che il Principato del Liechtenstein sia disposto a fare altrettanto.

La prego di confermarmi che il Principato del Liechtenstein è d'accordo con questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

D: Lettera del Principato del Liechtenstein alla Comunità europea

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo del Principato del Liechtenstein con il contenuto della stessa, così redatta:

"con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE") e ai quattro accordi collegati, mi pregio di informarLa che la Comunità europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui sono state espletate le procedure necessarie a tal fine, a condizione che il Principato del Liechtenstein sia disposto a fare altrettanto."

Per il Principato del Liechtenstein

E. Lettera della Comunità europea al Regno di Norvegia

Egregio Signore,

con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE") e ai quattro accordi collegati, mi pregio di informarLa che la Comunità europea è disposta ad applicare l'accordo sull'allargamento del SEE e i tre accordi collegati seguenti:

- accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

- accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

- protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

in via provvisoria, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui sono state espletate le procedure necessarie a tal fine, a condizione che il Regno di Norvegia sia disposto a fare altrettanto.

La prego di confermarmi che il Regno di Norvegia è d'accordo su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

F: Lettera del Regno di Norvegia alla Comunità europea

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo del Regno di Norvegia con il contenuto della stessa, così redatta:

> "con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo ("accordo sull'allargamento del SEE") e ai quattro accordi collegati, mi pregio di informarLa che la Comunità europea è disposta ad applicare l'accordo sull'allargamento del SEE e i tre accordi collegati seguenti:
>
> - accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

– accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

– protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

in via provvisoria, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui sono state espletate le procedure necessarie a tal fine, a condizione che il Regno di Norvegia sia disposto a fare altrettanto."

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Regno di Norvegia

ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati “Stati membri CE”,

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

Il REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati “Stati EFTA”,

in appresso denominati insieme “attuali Parti contraenti”,

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (in appresso denominato il “trattato di adesione”) è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

CONSIDERANDO che, conformemente all’articolo 128 dell’accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente all’accordo sullo spazio economico europeo (in appresso denominato “accordo SEE”);

CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare Parti contraenti all’accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e gli Stati candidati,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

Articolo 1

1. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti all’accordo SEE e sono in appresso denominate “nuove Parti contraenti”.

2. Con l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell’accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1° ottobre 2004, diventano vincolanti per le nuove Parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE

(a) Preambolo:

L'elenco delle Parti contraenti è sostituito dal testo seguente:

"La Comunità europea,

il Regno del Belgio,

LA Rubblica di Bulgaria

la Repubblica ceca,

IL REGNO DI DANIMARCA,

la Repubblica federale di Germania,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

l'irlanda,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

la Repubblica di Ungheria,

la Repubblica di Malta,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

la Repubblica d'Austria,

la Repubblica di Polonia,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA romania,

la Repubblica di Slovenia,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

il Regno di Svezia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e

L'ISLANDA,

il Principato del Liechtenstein,

il Regno di Norvegia,";

(b) articolo 2:

i) alla lettera b), sono depennate le parole "Repubblica di";

ii) dopo la lettera d), è inserito il testo seguente:

"e) "atto di adesione del 25 aprile 2005": l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;";

f) "protocollo di adesione del 25 aprile 2005": il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;

(c) articolo 117:

Il testo dell'articolo 117 è sostituito dal testo seguente:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis e nell'addendum al protocollo 38 bis.";

(d) articolo 126:

al paragrafo 1, sono depennate le parole "Repubblica di";

(e) articolo 129:

i) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A seguito dell'allargamento dello spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovena e slovacca fanno ugualmente fede.";

ii) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.".

2. ADATTAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE

(a) Il protocollo sulle norme di origine è modificato come segue:

i. all'articolo 3, paragrafo 1, è depennato il riferimento alle "nuove Parti contraenti".

ii.

L'allegato IV bis (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:

(aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura viene inserito il testo seguente:

"Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).';

(bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura viene inserito il testo seguente:

"Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).';

iii. L'allegato IV ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:

(aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED viene inserito il testo seguente:

"Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).

– cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

– no cumulation applied (3)';

(bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED viene inserito il testo seguente:

"Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

– cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

– no cumulation applied (3)';

(b) il protocollo 38 bis è modificato come segue:

all'articolo 4, paragrafo 3, la parola "seleziona" è sostituita da "può selezionare".

(c) Il testo seguente viene aggiunto al protocollo 38 bis:

"Addendum AL ProtocolLO 38 bis

SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA

Articolo 1

(1) Il protocollo 38 bis si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.

(2) Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 bis non si applica. I fondi non impegnati per la Bulgaria e la Romania non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

(3) Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 7 del protocollo 38 bis non si applica.

(4) Fatto salvo il paragrafo 1, i contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% dei costi del progetto.

Articolo 2

Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di euro per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria dell'accordo, e impegnati in un'unica quota nel 2007."

(d) Il testo del protocollo 44 è sostituito dal testo seguente:

"SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(1) Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005, e

b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

(2) Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005.".

Articolo 3

1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ovvero, se

del caso, dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A tal fine, viene introdotto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate:

"– 1 2005 SA: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).".

3. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il seguente trattino sostituisce il trattino di cui al paragrafo 2:

"– 1 2005 SP: Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).".

4. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 e 3 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dal testo ", modificato da:" o ", modificata da:", a seconda dei casi.

5. All'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui verrà inserito il testo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Articolo 4

1. Le disposizioni contenute nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, di cui all'allegato B del presente accordo, sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, le disposizioni di cui all'allegato B si intendono applicate dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

3. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE, citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure, se del caso, nel protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, o adottata in base all'atto o al protocollo suddetti, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, si applicano le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Articolo 5

Ogni Parte del presente accordo può sottoporre qualunque questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione nell'intento di trovare una soluzione accettabile, che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 6

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o nuova, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i seguenti accordi e protocolli collegati:

   a) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

   b) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

   c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea; e

   d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Articolo 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nella lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, norvegese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.

Elenco di cui all’articolo 3 dell’accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL’ACCORDO SEE MODIFICATO

DALL'ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure, se del caso, DAl protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

I trattini di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, sono inseriti nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell’accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

– Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio),

– Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell’allegato XIII (Trasporti):

– Punto 19 (Direttiva 96/26/CEE del Consiglio);

nell’allegato XVII (Proprietà intellettuale):

– Punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio),

– Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio).

PARTE II

ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche:

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

1) al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) è sostituito dal testo seguente:

"ii) la nota in calce è sostituita dalla nota seguente:

'Belgi/belga, bulgari/bulgaro, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, rumeni/rumeno, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese, britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta.".

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue:

allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

1. nel Capitolo XV, punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio), prima del paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte II)";

2. nel Capitolo XVII, punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 2)";

3. nel Capitolo XVII, punto 8 (direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione A)";

4. nel Capitolo XXV, punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 7)".

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato IX (Servizi finanziari):

nel punto 30c (direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 2)".

Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

nel punto 5cm (direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 9)".

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

dopo il paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 3)".

Allegato XIII (Trasporti):

1. nel punto 15a (direttiva 96/53/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 2)";

2. nel punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 3)";

3. nel punto 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 2)";

4. nel punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato XV (Aiuti di Stato):

1. il paragrafo seguente è aggiunto alla fine degli "ADATTAMENTI SETTORIALI":

"Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato V dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005";

2. prima della voce "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"PERIODO TRANSITORIO

Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 4)".

Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

"Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto societario) dell'allegato V dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005".

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

nel punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato XX (Ambiente):

1. nel punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 1)";

2. nel punto 7a (direttiva 98/83/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 5)";

3. nel punto 9 (direttiva 83/513/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1)";

4. nel punto 10 (direttiva 84/156/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1)";

5. nel punto 11 (direttiva 84/491/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 2)";

6. nel punto 12 (direttiva 86/280/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

   "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 3)";

7. nel punto 13 (direttiva 91/271/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione C) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 4)";

8. nel punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 3)";

9. nel punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 2)";

10. nel punto 32c (direttiva (CEE) n. 259/93 del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 1)".

11. nel punto 32d (direttiva 1999/31/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 3)".

12. nel punto 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 2)";

13. nel punto 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 4) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 4)".

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DELLA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata "la Comunità", e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominati "gli Stati membri CE",

i plenipotenziari

DELL'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati "gli Stati EFTA",

insieme Parti contraenti all'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, in appresso denominato "l'accordo SEE", in appresso denominate insieme "le attuali Parti contraenti",

e

i plenipotenziari

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

E DELLA ROMANIA,

in appresso denominate "le nuove Parti contraenti",

riuniti a […], il […] […] duemila […] per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

I. accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo (in appresso denominato "l'accordo");

II. i testi elencati in appresso, allegati all'accordo:

Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo;

Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno adottato le dichiarazioni comuni e unilaterali sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione comune sulla ratifica tempestiva dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;

3. dichiarazione comune sull'applicazione delle norme di origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

4. dichiarazione comune sugli scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati;

5. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;

6. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 bis;

7. dichiarazione comune sui contributi finanziari.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione generale comune degli Stati EFTA;

2. dichiarazione comune degli Stati EFTA sulla libera circolazione dei lavoratori;

3. dichiarazione unilaterale del governo del Liechtenstein sull'addendum al protocollo 38 bis.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nelle lingue bulgara e rumena e autenticati dai rappresentanti delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti.

Prendono inoltre atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria, anch'esso allegato al presente atto finale.

Prendono atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania, anch'esso allegato al presente atto finale.

Prendono atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Prendono atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Sottolineano che i suddetti accordi e protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo spazio economico europeo rimarrà invariata.

Fatto a [...] il [...]

Per la Comunità europea

DICHIARAZIONI COMUNI E UNILATERALI

DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE

SULLA RATIFICA TEMPESTIVA

DELL'accordo sulla partecipazione

della Repubblica di Bulgaria e della romania

ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti sottolineano l'importanza di una tempestiva ratifica o approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo da parte delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al fine di assicurare il buon funzionamento dello spazio economico europeo.

Dichiarazione comune

sulla data di scadenza

delle disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° gennaio 2007.

DICHIARAZIONE COMUNE

SULL'APPLICAZIONE DELLE

NORME DI ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE

DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA

ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o da una nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati EFTA e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato EFTA o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

   a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;

   b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

   Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o da una nuova Parte contraente verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno Stato EFTA prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato EFTA e una nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati EFTA o nelle nuove Parti contraenti purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

   Entro un anno dalla data dell'adesione, gli Stati EFTA, la Repubblica di Bulgaria e la Romania sostituiscono queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo spazio economico europeo.

3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati EFTA e delle nuove Parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

Dichiarazione comune

Sugli scambi di prodotti agricoli e

DI Prodotti agricoli trasformati

1. Nell'ambito dei negoziati sull'allargamento del SEE, si sono svolte consultazioni tra le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti per valutare la necessità di adeguare le concessioni commerciali bilaterali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati nelle parti pertinenti dell'accordo SEE o negli accordi bilaterali pertinenti fra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea.

2. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno esaminato le condizioni di accesso al mercato per i singoli prodotti e hanno deciso di non aggiungere agli accordi attuali nessuna concessione commerciale supplementare per i prodotti agricoli o per i prodotti agricoli trasformati nel contesto dell'allargamento.

3. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno deciso che l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non formuleranno richieste, non avvieranno azioni e non modificheranno né revocheranno alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994, per quanto riguarda i prodotti agricoli, in relazione al presente allargamento dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE COMUNE

sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein

PER QUANTO RIGUARDA LA libera circolazione delle PERSONE

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti,

– facendo riferimento agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,

– constatando che, a causa del numero elevato di cittadini della CE e degli Stati EFTA che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato nel regime suddetto,

– considerando che la partecipazione della Bulgaria e della Romania al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,

decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE

SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI

AL PROTOCOLLO 38 BIS

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 bis devono essere coperti in ciascuno Stato beneficiario.

DICHIARAZIONE COMUNE

SUI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti decidono che i vari accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiranno un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2009.

Altre dichiarazioni

DI UNA O PIÙ

PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI EFTA

Gli Stati EFTA prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Gli Stati EFTA sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE

DEGLI STATI EFTA SULLA LIBERA

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Gli Stati EFTA sottolineano i forti elementi di differenziazione e di flessibilità contenuti nelle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essi si impegneranno ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania nell'ambito della legislazione nazionale onde accelerare il ravvicinamento con l'acquis. È pertanto prevedibile che le opportunità di lavoro negli Stati EFTA per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania aumentino notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli Stati EFTA faranno il migliore uso possibile delle disposizioni proposte per giungere al più presto alla piena applicazione dell'acquis in materia di libera circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein ciò verrà fatto conformemente alle specifiche disposizioni previste negli adattamenti settoriali dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.

Dichiarazione unilaterale

DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN

SULL'Addendum AL ProtocolLO 38 bis

Il governo del Liechtenstein,

– facendo riferimento all'addendum al protocollo 38 bis,

– ricordando l'intesa secondo la quale la Bulgaria e la Romania devono usufruire dei contributi degli Stati EFTA alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo nella stessa misura degli Stati beneficiari di cui all'articolo 5 del protocollo 38 bis e tenendo conto del criterio di ripartizione indicato in detto articolo,

– sottolineando il notevole sforzo compiuto dagli Stati EFTA per aumentare i finanziamenti a favore di Bulgaria e Romania all'interno del meccanismo finanziario del SEE,

conviene che, nel definire eventuali regimi finanziari ulteriori al momento del riesame di cui all'articolo 9 del protocollo 38 bis, si terrà conto delle riduzioni già ottenute in termini di disparità economiche e sociali per ridurre in proporzione i contributi dei tre Stati EFTA qualora uno o più Stati beneficiari attuali non soddisfino più i requisiti necessari per ricevere i finanziamenti in questione.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria

A. Lettera della Comunità europea

Signor ,

Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Bulgaria all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Bulgaria volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 20 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere

   a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

   b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

      i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

      ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

      iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;

      iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

Allegato: 1

Allegato

ACCORDO SU UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NORVEGESE

PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN BULGARIA

tra

IL REGNO DI NORVEGIA,

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA

in appresso denominate "le Parti"

***

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un programma di cooperazione norvegese volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria attraverso progetti di cooperazione bilaterali tra le Parti nei settori di cui all'articolo 4.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

Il Regno di Norvegia mette a disposizione del programma di cooperazione norvegese per la Repubblica di Bulgaria un importo totale di 20 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007.

Articolo 3

Durata

L'importo di cui all'articolo 2 è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o dall'entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

Articolo 4

Settori prioritari

Possono rientrare nel programma di cooperazione norvegese per la Bulgaria i progetti di cooperazione bilaterali tra candidati ammissibili delle Parti volti a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria nei seguenti settori prioritari:

– riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi i progetti di attuazione congiunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e di altre emissioni nell'aria e nell'acqua;

– efficienza energetica e energia rinnovabile;

– promozione della produzione sostenibile, comprese la certificazione e la verifica;

– attuazione dell'acquis di Schengen, sostegno ai piani di azione nazionali di Schengen e rafforzamento del sistema giudiziario.

Le attività svolte riguarderanno, fra l'altro, i seguenti settori: innovazione, sviluppo delle risorse umane, creazione di reti, sviluppo delle capacità, trasferimenti di tecnologia, ricerca e sviluppo.

Articolo 5

Massimali per il cofinanziamento

Il contributo norvegese sotto forma di sovvenzioni non può superare il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% dei costi. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. I contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% del costo del progetto.

Articolo 6

Gestione

Il programma di cooperazione norvegese per la Bulgaria è gestito dal governo norvegese o da un ente da questo designato. L'ente incaricato della gestione si consulta con il punto di contatto nominato dal governo della Repubblica di Bulgaria. La Commissione può esaminare i progetti.

Il governo norvegese adotterà, a seconda della necessità, ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente accordo.

I costi di gestione del programma di cooperazione norvegese sono finanziati dagli importi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente accordo è ratificato dal Regno di Norvegia e dalla Repubblica di Bulgaria conformemente alle rispettive procedure nazionali. Esso entra in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui l'ultima Parte ha depositato il suo strumento di ratifica presso il ministero degli Esteri norvegese, ma non prima che entri in vigore l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o dalla data di entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione.

Fatto a Bruxelles il……2007,

Per il Regno di Norvegia Per la Repubblica di Bulgaria

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signor ,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Bulgaria all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Bulgaria volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 20 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere

   a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

   b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

      i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

      ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

      iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea; e

      iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

Allegato: 1

Allegato

ACCORDO SU UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NORVEGESE
PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN BULGARIA

tra

IL REGNO DI NORVEGIA,

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA

in appresso denominate "le Parti"

***

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un programma di cooperazione norvegese volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria attraverso progetti di cooperazione bilaterali tra le Parti nei settori di cui all'articolo 4.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

Il Regno di Norvegia mette a disposizione del programma di cooperazione norvegese per la Repubblica di Bulgaria un importo totale di 20 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007.

Articolo 3

Durata

L'importo di cui all'articolo 2 è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o dall'entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

Articolo 4

Settori prioritari

Possono rientrare nel programma di cooperazione norvegese per la Bulgaria i progetti di cooperazione bilaterali tra candidati ammissibili delle Parti volti a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Bulgaria nei seguenti settori prioritari:

– riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi i progetti di attuazione congiunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e di altre emissioni nell'aria e nell'acqua;

– efficienza energetica e energia rinnovabile;

– promozione della produzione sostenibile, comprese la certificazione e la verifica;

– attuazione dell'acquis di Schengen, sostegno ai piani di azione nazionali di Schengen e rafforzamento del sistema giudiziario.

Le attività svolte riguarderanno, fra l'altro, i seguenti settori: innovazione, sviluppo delle risorse umane, creazione di reti, sviluppo delle capacità, trasferimenti di tecnologia, ricerca e sviluppo.

Articolo 5

Massimali per il cofinanziamento

Il contributo norvegese sotto forma di sovvenzioni non può superare il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% dei costi. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. I contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% del costo del progetto.

Articolo 6

Gestione

Il programma di cooperazione norvegese per la Bulgaria è gestito dal governo norvegese o da un ente da questo designato. L'ente incaricato della gestione si consulta con il punto di contatto nominato dal governo della Repubblica di Bulgaria. La Commissione può esaminare i progetti.

Il governo norvegese adotterà, a seconda della necessità, ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente accordo.

I costi di gestione del programma di cooperazione norvegese sono finanziati dagli importi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente accordo è ratificato dal Regno di Norvegia e dalla Repubblica di Bulgaria conformemente alle rispettive procedure nazionali. Esso entra in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui l'ultima Parte ha depositato il suo strumento di ratifica presso il ministero degli Esteri norvegese, ma non prima che entri in vigore l'accordo sulla partecipazione della

Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o dalla data di entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione.

Fatto a Bruxelles il……2007,

Per il Regno di Norvegia Per la Repubblica di Bulgaria"

Mi pregio comunicarLe l'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Regno di Norvegia

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

A. Lettera della Comunità europea

Signor ,

Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Romania all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Romania volto a promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 48 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere

   a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

   b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

      i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

      ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

      iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea; e

      iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

Allegato: 1

Allegato

ACCORDO SU UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NORVEGESE

PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ROMANIA

tra

IL REGNO DI NORVEGIA,

e

LA ROMANIA

in appresso denominate "le Parti"

***

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un programma di cooperazione norvegese volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Romania attraverso progetti di cooperazione bilaterali tra le Parti nei settori di cui all'articolo 4.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

Il Regno di Norvegia mette a disposizione del programma di cooperazione norvegese per la Romania un importo totale di 48 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007.

Articolo 3

Durata

L'importo di cui all'articolo 2 è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o dall'entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

Articolo 4

Settori prioritari

Possono rientrare nel programma di cooperazione norvegese per la Romania i progetti di cooperazione bilaterali tra candidati ammissibili delle Parti volti a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Romania nei seguenti settori prioritari:

– riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi i progetti di attuazione congiunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e di altre emissioni nell'aria e nell'acqua;

– efficienza energetica e energia rinnovabile;

– promozione della produzione sostenibile, comprese la certificazione e la verifica;

– sanità.

Le attività svolte riguarderanno, fra l'altro, i seguenti settori: innovazione, sviluppo delle risorse umane, creazione di reti, sviluppo delle capacità, trasferimenti di tecnologia, ricerca e sviluppo.

Articolo 5

Massimali per il cofinanziamento

Il contributo norvegese sotto forma di sovvenzioni non può superare il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% dei costi. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. I contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% del costo del progetto.

Articolo 6

Gestione

Il programma di cooperazione norvegese per la Romania è gestito dal governo norvegese o da un ente da questo designato. L'ente incaricato della gestione si consulta con il punto di contatto nominato dal governo della Romania. La Commissione europea può esaminare i progetti.

Il governo norvegese adotterà, a seconda della necessità, ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente accordo.

I costi di gestione del programma di cooperazione norvegese sono finanziati dagli importi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente accordo è ratificato dal Regno di Norvegia e dalla Romania conformemente alle rispettive procedure nazionali. Esso entra in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui l'ultima Parte ha depositato il suo strumento di ratifica presso il ministero degli Esteri norvegese, ma non prima che entri in vigore l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o dalla data di entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione.

Fatto a Bruxelles il……2007,

Per il Regno di Norvegia Per la Romania

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signor ,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio di fare riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") nell'ambito dell'adesione della Romania all'accordo SEE come Parte contraente e riguardanti il varo di un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania.

I negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. è istituito, mediante un accordo bilaterale fra i due Stati, un programma di cooperazione Norvegia-Romania volto a promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania attraverso progetti bilaterali. Il testo dell'accordo bilaterale è allegato come parte integrante del presente scambio di lettere.

2. La Norvegia mette a disposizione del programma un importo totale di 48 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007. Tale importo è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

3. Il presente scambio di lettere:

   a) deve essere ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

   b) L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

      i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

      ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

      iii) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea; e

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

Allegato: 1

Allegato

ACCORDO SU UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NORVEGESE

PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ROMANIA

tra

IL REGNO DI NORVEGIA,

e

LA ROMANIA

in appresso denominate "le Parti"

***

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un programma di cooperazione norvegese volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Romania attraverso progetti di cooperazione bilaterali tra le Parti nei settori di cui all'articolo 4.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

Il Regno di Norvegia mette a disposizione del programma di cooperazione norvegese per la Romania un importo totale di 48 milioni di euro da impegnare in un'unica quota nel 2007.

Articolo 3

Durata

L'importo di cui all'articolo 2 è disponibile dall'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, o dall'entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, fino al 30 aprile 2009.

Articolo 4

Settori prioritari

Possono rientrare nel programma di cooperazione norvegese per la Romania i progetti di cooperazione bilaterali tra candidati ammissibili delle Parti volti a promuovere lo sviluppo socioeconomico in Romania nei seguenti settori prioritari:

– riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi i progetti di attuazione congiunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e di altre emissioni nell'aria e nell'acqua;

– efficienza energetica e energia rinnovabile;

– promozione della produzione sostenibile, comprese la certificazione e la verifica;

– sanità.

Le attività svolte riguarderanno, fra l'altro, i seguenti settori: innovazione, sviluppo delle risorse umane, creazione di reti, sviluppo delle capacità, trasferimenti di tecnologia, ricerca e sviluppo.

Articolo 5

Massimali per il cofinanziamento

Il contributo norvegese sotto forma di sovvenzioni non può superare il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% dei costi. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. I contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% del costo del progetto.

Articolo 6

Gestione

Il programma di cooperazione norvegese per la Romania è gestito dal governo norvegese o da un ente da questo designato. L'ente incaricato della gestione si consulta con il punto di contatto nominato dal governo della Romania. La Commissione europea può esaminare i progetti.

Il governo norvegese adotterà, a seconda della necessità, ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente accordo.

I costi di gestione del programma di cooperazione norvegese sono finanziati dagli importi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente accordo è ratificato dal Regno di Norvegia e dalla Romania conformemente alle rispettive procedure nazionali. Esso entra in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui l'ultima Parte ha depositato il suo strumento di ratifica presso il ministero degli Esteri norvegese, ma non prima che entri in vigore l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e

della Romania allo spazio economico europeo, o dalla data di entrata in vigore di un accordo relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione.

Fatto a Bruxelles il……2007,

Per il Regno di Norvegia Per la Romania"

Mi pregio comunicarLe l'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Regno di Norvegia

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra l'Islanda e la Repubblica di Bulgaria e la Romania,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali. Il comitato misto approva i testi nelle lingue bulgara e rumena.

Articolo 2

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

I contingenti annui esenti da dazio indicati nell'allegato del presente protocollo sono validi per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 aprile 2009. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. In realtà, i livelli contingentali per il 2007 non vengono ridotti, perché l'allargamento dello spazio economico europeo non è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 2007. I volumi dei contingenti tariffari per il 2009 sono ridotti in funzione della loro applicazione fino al 30 aprile 2009.

Articolo 3

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

iii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì […].

Per la Comunità europea

Per l'Islanda

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

La Comunità apre i seguenti nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio per prodotti originari dell'Islanda:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale annuale
0306 19 30	Scampi (Nephrops norvegicus), congelati	520 tonnellate5
0304 19 35	Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati	750 tonnellate

[5] Contingente tariffario supplementare esente da dazio. Qualora questo contingente specifico non fosse esaurito per la fine del 2007, il volume rimanente sarà riportato al 2008. A tal fine, i prelievi da questo contingente tariffario applicabili nel 2007 cesseranno il secondo giorno lavorativo della Commissione dopo il 1° aprile 2008. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato del contingente tariffario 2007 sarà reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile nel 2008. A decorrere da questa data, non potranno più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni su questo contingente tariffario specifico applicabile nel 2007.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973, in appresso denominato "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra la Norvegia e la Repubblica di Bulgaria e la Romania,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali. Il comitato misto approva i testi nelle lingue bulgara e rumena.

Articolo 2

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo.

I contingenti tariffari esenti da dazio di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono validi per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 aprile 2009. I livelli contingentali di cui all'articolo 3 sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. In realtà, i livelli contingentali per il 2007 non vengono ridotti, perché l'allargamento dello spazio economico europeo non è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 2007. I volumi dei contingenti tariffari per il 2009 sono ridotti in funzione della loro applicazione fino al 30 aprile 2009.

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari sono quelle indicate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

La Comunità apre i seguenti contingenti tariffari annuali supplementari esenti da dazio:

- Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati (codice NC 0303 74 30): 9 300 tonnellate

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate (codice NC 0303 51 00): 1 800 tonnellate

- Filetti e lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (codici NC 0304 29 75 e 0304 99 23): 600 tonnellate

- Altri pesci, congelati (codice NC 0303 79 98): 2 200 tonnellate

- • Altri salmonidi, congelati (codice NC 0303 29 00): 2.000 tonnellate

- Gamberetti, sgusciati e congelati (codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99): 2 000 tonnellate

Articolo 4

La Comunità cessa di applicare la condizione "destinati/e alla fabbricazione industriale", e pertanto il requisito dell'utilizzatore finale, ai contingenti tariffari aperti nel 2004 per gli sgombri congelati (numeri d'ordine 09.0760, 09.0763 e 09.0778), le aringhe congelate (numero d'ordine 09.0752) e i lati di aringhe congelati (numero d'ordine 09.0756). Di conseguenza, viene abolito anche il requisito "destinati/e al consumo umano" per i prodotti degli stessi contingenti tariffari.

Il contingente tariffario esente da dazio esistente per i gamberetti sgusciati e congelati, numero d'ordine 09.0758, è disponibile per i codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99.

Per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, la Comunità riunirà i due contingenti tariffari esenti da dazio per i gamberetti sgusciati e congelati (numeri d'ordine 09.0745 e 09.0758) e il contingente tariffario supplementare esente da dazio di 2 000 tonnellate di cui all'articolo 3 e renderà disponibile il contingente tariffario riunificato per i codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99.

Dal 1° gennaio 2009, i due contingenti tariffari in vigore per i gamberetti sgusciati e congelati con i numeri d'ordine 09.0758 (2 500 tonnellate) e 09.0745 (5 500 tonnellate) e il contingente tariffario supplementare esente da dazio di 2 000 tonnellate si applicheranno come tre contingenti tariffari separati e sono resi disponibili per i codici NC ex1605 20 10, ex1605 20 91 e ex1605 20 99.

Dal 15 giugno 2008, la Comunità riunirà i due sottoperiodi collegati ai tre contingenti tariffari in vigore per gli sgombri (numeri d'ordine 09.0760, 09.0763 e 09.0778) in un unico periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 febbraio.

Articolo 5

Entro la fine del 2007 sarà indetta una riunione tra rappresentanti della Comunità e della Norvegia per vagliare la possibilità di applicare le norme di origine di cui al protocollo n. 3

dell'accordo anche ai prodotti contemplati dallo scambio di lettere del 16 aprile 1973 riguardante il commercio di pesce.

Articolo 6

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo;

ii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

iii) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

iv) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.